



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Provincia di Palermo)

ORDINANZA N. 57

OGGETTO: *DIVIETO DI VENDITA, PER ASPORTO, DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE NELLE ORE SERALI E NOTTURNE. OBBLIGO DI USARE BICCHIERI DI PLASTICA, BIO-PLASTICA, CARTA E ASSIMILABILI AL DI FUORI DEI LOCALI E AL DI FUORI DELLE AREE DI PERTINENZA AUTORIZZATE. MISURE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO, LA PREVENZIONE DI ATTI DI VANDALISMO E DELL'INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE.*

Premesso che all'interno del Centro storico di Petralia Sottana e nell'area della Pineta comunale si registra un considerevole consumo di bevande alcoliche e non alcoliche;

Premesso che talune persone dopo il consumo di bevande alcoliche stazionando negli spazi pubblici -piazze e strade-, assumono comportamenti incivili con schiamazzi, turpiloqui e atti vandalici;

Considerato che al consumo di tali bevande, consegue, tra l'altro, l'abbandono nei luoghi pubblici dei contenitori (lattine e vetro) che vengono spesso ridotti in pericolosi frantumi o lanciati nelle strade e nei tetti sottostanti con conseguente pericolo per le persone e danno per il patrimonio pubblico e privato e l'ambiente;

Considerato che la predetta situazione, specialmente nelle ore notturne, è fonte di pregiudizio per il decoro, l'igiene, l'incolumità pubblici e la sicurezza urbana;

Considerato che tale fenomeno è collegato principalmente alla vendita per asporto di bevande, in particolare alcoliche, praticata da esercizi commerciali e attività similari presenti nelle aree suddette, aperti nelle ore serali e notturne;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, intervenire con urgenza al fine di prevenire i fenomeni sopra descritti;

Visto l'art 54 del D.Lgs. N.267 del 18 agosto 2000 come modificato dal D.L. n.92 del 23 maggio 2008 recante "misure urgenti in tema di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in L. n. 125 del 24 Luglio 2008;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.M. del 05 agosto 2008 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione" che fornisce le linee di indirizzo;

Visto l'art. 16 comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6-bis della Legge 125/08;

Visto L'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato Decreto Legge 92/08 del 23 maggio 2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" che ha attribuito la facoltà alla Giunta comunale di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art. 7-bis del d.lgs 267/00 (da € 25,00 a € 500,00) un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla citata legge;

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs 276/2000 – Testo Unico Enti Locali;

ORDINA

- 1) Nel Centro storico e nelle aree della Pineta Comunale e di Piano battaglia è vietata la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie, in bicchieri di vetro o in lattine dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, da parte di esercizi commerciali, circoli privati, somministratori ambulanti, discoteche e attività similari. Il divieto non si applica qualora il cliente acquisti per il consume delle bevande al proprio domicilio;**
- 2) Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno dopo, in aree pubbliche, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, anche temporaneamente, il consumo di bevande alcoliche e non è consentito solamente in contenitori di plastica, bio-plastica, carta e assimilabili;**

I titolari delle attività di cui al punto 1 sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e sono tenuti ad assicurare e curare la pulizia e il decoro dell'area di pertinenza in uso all'esercizio e di quella circostante l'esercizio medesimo, attraverso la raccolta dei rifiuti derivanti dalle attività svolte.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:

alla Segreteria generale per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune;

agli organi d'informazione attraverso un comunicato stampa in cui dovrà essere riportato il dispositivo del presente provvedimento, la portata e le ragioni che ne hanno determinato l'adozione;

al Comando Stazione Carabinieri e agli organi di Polizia.

I messi notificatori sono incaricati di comunicare la presente ordinanza, in copia, a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti nel territorio comunale.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo altri reati, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Dalla residenza Municipale, lì 06 settembre 2013

IL SINDACO
Santo Inguaggiato